

# *Studio Professionale*

## *Dott. Giuseppe Barletta*

*Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)*

*Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105*

*e.mail: [studiobarlettag@tiscali.it](mailto:studiobarlettag@tiscali.it)*

### **RATING DI LEGALITÀ**

#### **Nuove regole per ottenere il *rating* di legalità**

È stato pubblicato il Provvedimento che ha approvato le modifiche al regolamento in materia di *rating* di legalità per le imprese al fine di rendere più capillare il controllo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è chiamata ad esercitare in sede di rilascio del *rating*. Le nuove regole sono entrate in vigore lo scorso 16 dicembre 2014: alle imprese è concessa la possibilità di essere considerate "virtuose" e, quindi, di avere accesso al credito e ai finanziamenti pubblici, oltre all'assegnazione di appalti e gare. Le imprese che intendono ottenere il *rating* di legalità devono presentare all'Autorità apposita domanda redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it). Il *rating* di legalità ha durata due anni dal rilascio ed è rinnovabile.

**(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento, G.U. n.290 del 15 dicembre 2014)**

## Oggetto: NUOVE REGOLE IN TEMA DI VIES

Con il provvedimento n.159941 del 15 novembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti applicativi delle semplificazioni in tema di iscrizione e cancellazione dall'elenco Vies introdotti con il Decreto Semplificazioni.

Con il citato provvedimento l'Agenzia ha chiarito che l'opzione per svolgere operazioni intracomunitarie deve essere espressa, dai soggetti che intraprendono una attività di impresa, arte o professione, in Italia o che ivi abbiano una stabile organizzazione, all'atto della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva (quindi direttamente in Agenzia delle Entrate) ovvero all'atto della iscrizione presso il Registro Imprese (ove dovuta).

Al fine della opzione è necessario utilizzare apposito modello:

- AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
  - AA9 per imprese individuali e lavoratori autonomi,
- compilando nel quadro I il campo "Operazioni Intracomunitarie".

Il modello AA7 viene utilizzato anche dagli enti non commerciali i quali compileranno la casella C del quadro A.



Sostanzialmente quindi, e diversamente da quanto avveniva in passato, il soggetto che apre partita Iva e opta per l'inclusione nell'elenco Vies ottiene tale iscrizione con effetto immediato senza necessità di attesa dei 30 giorni di silenzio assenso.

Coloro che sono già in possesso della partita Iva potranno esprimere l'opzione per effettuare operazioni intracomunitarie attraverso il servizio Entratel o Fisconline, ovvero attraverso professionisti abilitati alla trasmissione telematica.

Sempre attraverso Entratel, Fisconline o professionisti abilitati, sarà possibile retrocedere dalla iscrizione all'elenco Vies.



Anche i soggetti, già in possesso della partita Iva, potranno, esercitata l'opzione per l'iscrizione al Vies, ottenere tale inclusione con effetto immediato senza dover attendere i 30 giorni di silenzio assenso.

L'Agenzia ha chiarito, infatti, che l'iscrizione, ovvero la cancellazione, si perfezionano al momento del ricevimento della relativa opzione, il contribuente potrà verificare l'avvenuta iscrizione/esclusione attraverso i servizi di interrogazione messi a disposizione dall'Agenzia stessa.

I soggetti che nei trenta giorni precedenti la data del provvedimento in commento, ovvero 15 dicembre 2014, avessero inviato richiesta di iscrizione al Vies e per i quali, entro tale data, non fosse stato emanato provvedimento di diniego alla iscrizione si intendono iscritti a partite dal 15 dicembre 2014.

L'Agenzia ha poi chiarito che provvederà al controllo formale del regolare invio dei modelli Intrastat, in particolare essa procederà all'esclusione dall'elenco Vies di quei soggetti passivi che non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro mesi consecutivi successivamente al 13 dicembre 2014. Tale esclusione avrà effetto dal 60° giorno successivo al ricevimento di apposita comunicazione da parte della Direzione provinciale delle Entrate.

## Oggetto: EMERSIONE CAPITALI ESTERI (*VOLUNTARY DISCLOSURE*)

Negli ultimi mesi dell'anno 2014 si è molto parlato di rientro dei capitali dall'estero, in concomitanza con le strategie di trasparenza che si stanno concretizzando a livello mondiale con il preciso intento di "isolare" tutti i Paesi non disposti a "svelare" i titolari effettivi di depositi bancari, dossier titoli, etc..

Il 17 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.186/14 che, appunto, introduce l'istituto della "Collaborazione Volontaria", mediante il quale il contribuente che avesse violato, nel passato, la normativa sul monitoraggio fiscale (cioè non avesse compilato il quadro RW del modello Unico) e quella sull'obbligo di tassazione dei redditi esteri, ha la possibilità di rimediare agli errori o alle omissioni mediante una autodenuncia.

La contropartita dell'emersione è una riduzione delle sanzioni amministrative normalmente applicabili, la cancellazione delle principali sanzioni di natura penale, mentre rimane fermo l'obbligo di pagamento integrale delle imposte dovute. Per tale motivo si afferma che la *disclosure* non rappresenta un condono.

Appare quindi errato valutare l'emersione sotto il puro aspetto del costo, ancor più se ci si limita a considerare delle percentuali "standard".

Ogni posizione, infatti, deve essere valutata in modo autonomo, al fine di individuare:

- 1) le violazioni connesse;
- 2) le sanzioni amministrative e penali applicabili in caso di accertamento;
- 3) il costo effettivo della emersione;
- 4) il rapporto costo benefici ottenuto.

Inoltre, si dovrebbe completare il tutto con ulteriori riflessioni attinenti:

- il graduale processo di eliminazione del segreto bancario nei Paesi stranieri, anche dei più recalcitranti sino a qualche anno fa (vedi la Svizzera) e, per conseguenza, il rischio di subire una contestazione;
- l'introduzione del reato di autoriciclaggio, comminabile a "*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*".

Per tali motivi, al solo scopo di fornire un inquadramento generale della vicenda, si presenta un sunto delle disposizioni, raccomandando sin d'ora il necessario serio approfondimento che richiede una tematica assai delicata come quella in analisi.

Mancano ancora all'appello un Provvedimento attuativo ed una Circolare esplicativa delle Entrate; inoltre, la scadenza per l'adesione è fissata al 30 settembre 2015.

Vi è quindi tutto il tempo necessario per sedimentare i concetti e decidere al meglio.

### L'essenza della collaborazione volontaria

Il contribuente che abbia violato gli obblighi di monitoraggio fiscale entro lo scorso 30 settembre 2014 (quindi con riferimento al periodo di imposta 2013), può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per:

- l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
- la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni sul monitoraggio;
- la definizione dell'accertamento con adesione per le violazioni in materia di imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, Irap e Iva, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

A tal fine, la procedura (che consiste nella presentazione di una apposita richiesta) deve interessare tutti i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento alla data di presentazione della istanza.

Sia pure con differenti sfumature, in relazione alla tipologia di violazione ed alla collocazione delle attività, si discute degli anni che vanno dal 2004 al 2013, con possibilità di coinvolgimento del 2003 nel caso di omessa dichiarazione.

È prevista anche una “*disclosure*” interna, per coloro che avessero violato norme tributarie nazionali, a prescindere dalla necessità di monitoraggio fiscale.

La contropartita per chi si autodenuncia è rappresentata:

- dalla riduzione delle sanzioni applicabili;
- dalla ulteriore riduzione delle sanzioni per la definizione della procedura con l’Agenzia.

### **L’istanza e gli obblighi connessi**

Il contribuente che intende godere della sanatoria deve:

- presentare una apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, nella quale:
  - indicare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;
  - fornire i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli (ed, eventualmente, i redditi ritratti dalla loro dismissione o utilizzazione);
  - fornire i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili (anche ai fini previdenziali);
- versare le somme dovute (senza avvalersi della compensazione):
  - in base ad apposito invito al contraddittorio, entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione;
  - ovvero, in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto;
  - in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio, entro il termine per la proposizione del ricorso.

Il versamento può essere eseguito:

- in unica soluzione;
- ripartito, su richiesta dell’autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini di cui sopra; il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

Una volta presentata l’istanza, si deve rammentare che la mancata effettuazione della definizione comporta l’emissione di un avviso di accertamento; si tratta, dunque, di un comportamento irreversibile.

### **Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero**

L’autore della violazione di monitoraggio che, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria:

- esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte,
- ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero,

è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Lo stesso soggetto deve rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che:

- gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi;
- e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

### **Procedura semplificata su istanza del contribuente**

Per patrimoni con consistenza media non superiore a 2 milioni di euro per ciascun periodo di imposta è prevista una procedura semplificata che consiste:

- nella determinazione forfetaria del rendimento dei capitali (reddito non tassato in Italia), fatto pari al 5% della consistenza a fine d’anno;
- nell’applicazione di una imposta fissa del 27% al reddito teorico di cui sopra.

Tale procedura non determina, forse, grandi benefici dal punto di vista del costo della procedura, ma certamente semplifica le procedure amministrative di ricostruzione dei redditi prodotti.

### Il beneficio della riduzione delle sanzioni amministrative

Si è detto che si accede alla *disclosure* al fine di vedere ridotte le sanzioni applicabili in caso di accertamento, oltre che per evitare conseguenze di natura penale.

In termini di costo della procedura, si possono ottenere due tipologie di benefici:

- 1) riduzione delle sanzioni per mancato monitoraggio fiscale (cioè mancata compilazione del quadro RW);
- 2) riduzione delle sanzioni per mancata dichiarazione dei redditi imponibili in Italia;

In merito alle sanzioni per le violazioni sul monitoraggio, le stesse sono determinate in misura pari alla metà del minimo edittale:

- se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia; ovvero
- se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero
- se l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Nei casi diversi da quelli di cui sopra, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI PER QUADRO RW				
Paese	Anni	Sanzione ordinaria (sui valori)	Sanzione ridotta al 50%	Sanzione ridotta di 1/4
<i>White list</i>	Dal 2010 al 2013	3%	1,5%	2,25%
<i>Black list</i>	Dal 2004 al 2007	5%	2,5%	3,75%
	Dal 2008 al 2013	6%	3%	4,50%
<i>Black list trasparente</i>	Dal 2004 al 2013	3%	1,5%	2,25

Quando verrà irrogato il provvedimento con le sanzioni ridotte, il contribuente potrà aderire ottenendo una ulteriore riduzione delle sanzioni ad 1/3.

Per ciò che attiene le sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI PER DICHIARAZIONE INFEDELE			
Paese	Anni	Sanzione ordinaria (sulle maggiori imposte)	Sanzione ridotta di 1/4
<i>White list</i>	Dal 2010 al 2013	100%	75%
<i>Black list</i>	Dal 2006 al 2007	133%	99,75%
	Dal 2008 al 2013	200%	150%
<i>Black list trasparente</i>	Dal 2004 al 2013	133%	99,75%

Anche in tale caso, il contribuente può:

- ridurle ulteriormente ad 1/6, nel caso di adesione piena all'invito inviato dall'Agenzia;
- ridurle ad 1/3 nel caso di attivazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

### **Effetti penali della procedura di collaborazione volontaria**

Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria, è esclusa la punibilità per il delitto:

- di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- di dichiarazione infedele;
- di dichiarazione omessa;
- di omesso versamento di ritenute certificate;
- di omesso versamento di Iva.

Rimangono, invece, perseguibili, ad esempio, le ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte.

E' altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-*bis* (riciclaggio) e 648-*ter* (impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui sopra.

Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-*ter*1 c.p. (autoriciclaggio) non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui sopra sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

### **Quando la collaborazione non è ammessa**

La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione sul monitoraggio abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.

La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo sia stata acquisita:

- da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria;
- o da soggetti concorrenti nel reato.

La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

### **Termine per attivazione**

La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni intercorrono non meno di novanta giorni.

In difetto, il termine di notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati fino a concorrenza dei novanta giorni.

### **Conclusioni**

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano i signori Clienti ad operare una seria riflessione sulla propria posizione e, ove interessati, a contattare lo Studio per una analisi preliminare della posizione.

L'approfondimento della situazione verrà svolto non appena saranno disponibili gli ulteriori strumenti necessari per una valutazione compiuta della decisione.

## Oggetto: MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO L'INTERESSE SCENDE ALLO 0,50%

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la misura del tasso legale di interesse è scesa dall' 1% allo 0,50%, per effetto del D.M. dell'11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.290 del 15 dicembre 2014.

L'intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell'art.1284 cod.civ., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria.

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso** (con minore aggravio per il contribuente), in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2014 e 2015 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite** (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n.303 del 28 dicembre 2013;
- una differente misura di applicazione della **presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo**, di cui all'art.45, co.2 Tuir;
- una variazione degli interessi connessi alle procedure di **riscossione di debiti per tributi fiscali e locali**, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

Riassumiamo di seguito in tabella l'evoluzione degli interessi legali nel tempo:

Termine iniziale	Termine finale	Misura percentuale
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
01.01.2010	31.12.2010	1%
01.01.2011	31.12.2011	1,50%
01.01.2012	31.12.2013	2,50%
01.01.2014	31.12.2014	1,%
01.01.2015		0,50%



## Oggetto: LOCAZIONI IMMOBILIARI: DA GENNAIO 2015 MODELLO F24 ELIDE OBBLIGATORIO PER VERSARE L'IMPOSTA DI REGISTRO

Con il Provvedimento n.2014/554 del 3 gennaio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha previsto l'estensione della modalità di versamento con F24 ELIDE alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

In particolare a partire dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2014, l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili potevano essere versate utilizzando il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Si trattava di un periodo transitorio in quanto



a partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti debbono effettuarsi esclusivamente con il modello F24 ELIDE

Con la **Risoluzione n.14/E del 24 gennaio 2014** l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per i versamenti e impartito le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

In particolare:

- i **codici da "1500" a "1510"** riguardano l'imposta di registro (prima registrazione, registrazione annualità successive, cessioni del contratto, risoluzioni del contratto, proroghe del contratto), l'imposta di bollo, i tributi speciali e compensi, sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- il **codice identificativo "63"** denominato "Controparte" va utilizzato per consentire la corretta identificazione nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" del soggetto "controparte" del contratto;
- i **codici da "A135" ad "A138"** consentono il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici.

## Oggetto: LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2015

Nel S.O. n.211 alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2014 sono state pubblicate le *“Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci - art.3, co.1 D.Lgs. n.314/97”*. I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale. Detta ipotesi risulta particolarmente premiante sotto il profilo fiscale poiché consente all’azienda di dedurre sia i costi di acquisizione che i costi di gestione dell’autovettura nella misura del 70% senza considerare i limiti assoluti imposti dall’art.164 d.P.R. n.917/86 e sul versante Iva consente la integrale detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto e sui costi di gestione dell’autovettura.

L’art.51 del d.P.R. n.917/86 dispone al co.4, lett. a) che le tabelle Aci debbano essere applicate al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, al fine di determinare la quota di uso privata della autovettura aziendale da parte del dipendente:

*“per gli autoveicoli indicati nell’art.54, co.1, lett. a), c) e m), del D.Lgs. n.285/92, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.*

Chiariamo il tutto con un esempio.

### Esempio

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Gaetano la seguente autovettura:

➔ Giulietta Alfa Romeo 1.4T della potenza di 120cv.

In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari ad 0,5467 euro per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall’art.51 Tuir il *fringe benefit* annuale sarà così determinato:

$0,5467 \text{ euro} \times 30\% \times \text{Km } 15.000 = \mathbf{2.459,97 \text{ euro benefit convenzionale annuo}}$

Va ulteriormente evidenziato che sul sito web dell'Acì ([www.aci.it](http://www.aci.it)) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

- quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/professionista che utilizza la propria autovettura);
- quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'art.95, co.3 d.P.R. n.917/86 il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
- quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della vettura aziendale).

Vale la pena di sottolineare che l'azienda, ha due strade per "addebitare" il *fringe* al proprio dipendente:

1.



può attribuire il *fringe* come sopra calcolato in busta paga con la conseguenza che l'importo sconterà la immediata tassazione Irpef come la restante parte della retribuzione del lavoratore dipendente;

2.



può scegliere di addebitare al dipendente l'utilizzo della vettura mediante una delle seguenti forme:

- trattenuta dalla busta paga del dipendente della somma corrispondente all'utilizzo privato ovvero
- emissione di fattura con addebito di Iva.

Qualora tale ultimo addebito (autonomamente fatturato o trattenuto in busta paga) risulti almeno pari al *benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Va infine rilevato che, ai fini del riconoscimento della integrale detrazione dell'Iva sui costi relativi all'autovettura:

- nel caso di attribuzione del *benefit* in busta paga del dipendente ovvero di trattenuta in busta paga, l'azienda è comunque tenuta ad assolvere l'Iva su detto *benefit* mediante emissione di autofattura;
- nel caso di riaddebito tramite fattura l'importo del *benefit* deve risultare pagato entro l'anno di riferimento.

## Oggetto: SCADDE IL PROSSIMO 28 FEBBRAIO 2015 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA

Scade il prossimo **28 febbraio 2015** il termine per trasmettere – esclusivamente in via telematica – la **comunicazione annuale dei dati Iva** relativa all'anno **2014**; tale adempimento non sostituisce la dichiarazione Iva (che può essere presentata sia in forma autonoma che unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo.

Tuttavia si ricorda che in caso di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio (soluzione ammessa a favore di tutti i contribuenti, indipendentemente che essa presenti un saldo a credito, a debito oppure a zero), il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva.



*Tutti i soggetti passivi d'imposta possono, quindi, presentare la dichiarazione Iva autonoma entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.*

Si precisa che quello relativo all'anno 2014 è l'ultimo invio della comunicazione annuale dati Iva in quanto la Legge di Stabilità per il 2015 ne ha previsto, a partire dal periodo di imposta 2015, l'abrogazione; di conseguenza tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dai soggetti passivi a partire dall'anno 2015 dovranno dal prossimo anno essere riepilogate esclusivamente nella dichiarazione annuale Iva, che dovrà essere obbligatoriamente inviata entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo (cioè entro il 29/2/2016 trattandosi di un anno bisestile).

L'obbligo, tuttavia, resta invariato con riferimento al 2014, per cui, come detto in precedenza, con riferimento alle operazioni poste in essere nell'anno trascorso sarà necessario compilare ed inviare la comunicazione, di seguito riepilogheremo la normativa oggi vigente.

### **Soggetti obbligati**

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

## Soggetti esonerati

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva (oltre al caso precedentemente citato di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio):

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti e coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art.36-bis e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti (è irrilevante il fatto che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva per operare rettifiche alla detrazione). L'esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (*reverse charge*);
- i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro);
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. n.640 del 26 ottobre 1972, esonerati dagli adempimenti Iva (purché non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari);
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'Iva nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell'ipotesi di cui all'art.44, co.3, secondo periodo del D.L. n.331/93, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. n.398/91, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art.74-*quinques* per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- Organi e Amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. In presenza di contabilità separate la determinazione del volume d'affari avviene considerando tutte le attività esercitate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi di cui all'art.1, commi da 96 a 117, della L. n.244/07 (modificato dall'art.27 del D.L. n.98/11).

### **Effetti della comunicazione**

È importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva non sono quelli propri della Dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Pertanto:

- nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata;
- non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione;
- non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni;
- in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.

### **Le informazioni contenute**

La comunicazione annuale dati Iva è un riepilogo aggregato e semplificato delle operazioni 2014, in particolare, tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive, si tratta di esplicitare:

- totale delle operazioni (con dettaglio delle operazioni imponibili, non imponibili e esenti);
- la parte delle operazioni (cessioni ed acquisti) imputabile ai beni strumentali;
- eventuali importazioni di oro e argento puro o rottami, senza pagamento di Iva in dogana;
- l'Iva esigibile e l'Iva detratta;
- l'Iva complessivamente dovuta (ovvero il credito).

## Oggetto: DECRETO SEMPLIFICAZIONI: PUBBLICATA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA

Con la *maxi* Circolare n.31/E del 30 dicembre 2014 (organizzata in sei capitoli e relativi paragrafi), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. n.175/14 (c.d. Decreto Semplificazioni). Tra le precisazioni fornite spiccano certamente quelle relative alle novità in materia di VIES ed agli adempimenti relativi alle dichiarazioni d'intento (anche in considerazione delle esigenze operative immediate legate a tali obblighi). La circolare, invece, non si occupa della novità riguardante la dichiarazione precompilata in relazione alla quale verrà dedicato uno specifico documento di prassi.

Con riferimento, invece, alle novità riguardanti i rimborsi Iva è stata emanata una seconda Circolare, la n.32/E sempre del 30 dicembre, che assumerà rilevanza a partire dal mese di febbraio in coincidenza con la presentazione delle istanze di rimborso dell'Iva relativa al periodo d'imposta 2014 e in relazione alla quale invieremo specifica informativa nel prossimo numero.

Vediamo di seguito di proporre in forma di rappresentazione schematica il contenuto di alcuni dei principali chiarimenti forniti con la citata Circolare n.31/E.

ARGOMENTO	COMMENTO
<b>Addizionale comunale e regionale all'Irpef</b>	Viene adeguata la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale dell'addizionale regionale a quella prevista per l'addizionale comunale. Pertanto, già dalla dichiarazione 2015, sarà necessario indicare il domicilio al 1° gennaio 2014 e non più al 31 dicembre. Inoltre, l'acconto dell'addizionale comunale già dal 2015 sarà calcolato con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente (2014), quindi eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote per il 2015 troveranno applicazione solo nel calcolo del saldo
<b>Spese di vitto e alloggio dei professionisti</b>	Le somministrazioni e le spese di vitto e alloggio effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, sostenute direttamente dal committente, non costituiranno compensi in natura per il professionista, che non dovrà più addebitarle in parcella e, pertanto, non potrà più dedurle quali oneri dal reddito. Il committente, invece, potrà dedurre direttamente il costo secondo le regole della propria categoria di reddito, peraltro senza soggiacere al limite di deducibilità del 75%, per le spese usufruite dal professionista (purché dai documenti fiscali risultino gli estremi del professionista che ne ha fruito). L'Agenzia ha inoltre puntualizzato che tali previsioni si applicano anche per il lavoro autonomo non abituale, ma che non trovano applicazione per le prestazioni e somministrazioni acquistate dal lavoratore autonomo e poi analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell'ipotesi di prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente
<b>Dichiarazione di successione</b>	Per i rimborsi fiscali non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (13 dicembre 2014), non sussiste più l'obbligo di presentare dichiarazione integrativa di successione quando l'erogazione avviene dopo la presentazione della dichiarazione di successione originaria. Dalla stessa data, anche per le successioni già aperte, inoltre, sono stati ampliati i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione quando: - il valore dell'attivo ereditario non supera 100.000 euro (nuovo limite); - l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;

	<p>- non cadono in successione beni immobili o diritti reali immobiliari.</p> <p>Viene inoltre prevista la facoltà di presentare alcuni documenti, da allegare obbligatoriamente alla dichiarazione, in copie non autenticate, accompagnati da un'autocertificazione per attestare che le stesse sono copia degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. Si tratta in particolare degli atti di ultima volontà, degli accordi tra le parti sulla legittima, dei bilanci e degli inventari, della prova di passività e oneri deducibili, ferma restando la possibilità per il Fisco di richiedere gli originali o copie autenticate, ora sono ammesse copie non autenticate</p>
<b>Riqualificazione energetica degli edifici</b>	In relazione ai lavori di durata pluriennale viene abrogato l'obbligo di comunicare alle Entrate i lavori finalizzati al risparmio energetico che proseguono per più periodi di imposta
<b>Rimborsi in conto fiscale, erogati dagli agenti della riscossione</b>	<p>Non è più necessario presentare separata istanza per ottenere i relativi interessi, poiché la corresponsione sarà effettuata automaticamente con l'erogazione del rimborso. Si ricorda che tali interessi spettano qualora il rimborso non avvenga tempestivamente, per mancanza o insufficienza di fondi. In tal caso, la decorrenza del computo avverrà a partire dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 61° giorno, per i rimborsi pagati direttamente dall'agente della riscossione e</li> <li>- 21° giorno, per i rimborsi disposti dall'Agenzia delle Entrate, a partire dalla comunicazione dell'ufficio</li> </ul>
<b>Rimborsi dei sostituti di imposta</b>	Dal 2015 i sostituti potranno recuperare le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo, mediante compensazione tramite modello F24. Nella stessa maniera potranno anche essere recuperati i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto
<b>Comunicazioni di esercizio delle opzioni</b>	<p>L'opzione va esercitata <i>"con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione"</i> e quindi già a partire dalla presentazione del modello Unico 2015. Tale modifica incide sulle opzioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasparenza fiscale;</li> <li>- consolidato nazionale;</li> <li>- <i>tonnage tax</i>;</li> <li>- Irap (da parte di società di persone e imprenditori individuali, per la determinazione della base imponibile Irap secondo le modalità proprie delle società di capitali)</li> </ul>
<b>Termini versamento imposte e presentazione dichiarazioni per società di persone che hanno eseguito operazioni straordinarie</b>	Anche tali soggetti, a partire dal 2015, quindi, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono utilizzare i modelli dichiarativi approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d'imposta e dovranno versare il saldo dovuto per la dichiarazione dei redditi e quella Irap entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
<b>Società in perdita sistematica</b>	Il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica già dall'esercizio 2014 dovrà essere considerato su 5 esercizi. Pertanto, per essere in perdita sistematica nel 2014, una società dovrà aver conseguito perdite fiscali per i precedenti 5 periodi d'imposta (ossia dal 2009 al 2013) ovvero per 4 periodi e, per uno, aver conseguito un reddito imponibile inferiore al reddito minimo
<b>Società estere</b>	Le società o enti senza sede legale o amministrativa in Italia, già dalla dichiarazione relativa al 2014, non devono più indicare nel modello l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione e le generalità e l'indirizzo di un rappresentante per i rapporti tributari
<b>Lettere di intento</b>	Viene confermato quanto già previsto dal precedente Provvedimento direttoriale e cioè la sussistenza di un periodo "transitorio" fino all'11 febbraio 2015
<b>Comunicazioni <i>black list</i></b>	Per le comunicazioni delle operazioni intercorse con Paesi <i>black list</i> viene ribadita la nuova cadenza annuale, al superamento della soglia dei 10.000 euro. L'Agenzia precisa che tale limite deve riferirsi al limite complessivo annuo e non per singola operazione



<b>Elenco Vies</b>	Relativamente alla banca dati Vies, vengono ripercorse le modifiche normative, prevedendo che l'iscrizione è automatica, su richiesta, già al momento dell'attribuzione della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui tale volontà è espressa. Viene fornita una precisazione circa la facoltà riservata all'Agenzia di escludere dalla banca dati coloro che non presentano alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi: ai fini della verifica, sono influenti i trimestri antecedenti l'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni e in ogni caso, prima della cancellazione, sarà inviata al contribuente un'apposita comunicazione, a partire dalla quale decorrono 60 giorni entro i quali il contribuente deve manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie o dimostrare eventuali operazioni effettuate
<b>Elenchi Intrastat servizi</b>	La riduzione del contenuto degli elenchi Intrastat servizi, in un tentativo di adeguamento agli standard degli altri Stati europei, ha portato all'eliminazione dell'obbligo di indicare il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, a decorrere dalla data prevista in un Provvedimento che deve ancora essere pubblicato
<b>Denuncia compagnie assicuratrici estere</b>	I termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli assicuratori esteri, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sono stati uniformati a quelli previsti per le imprese stabilite in Italia. E' prevista quindi un'unica denuncia annuale entro il 31 maggio di ciascun anno relativamente ai premi e accessori incassati nell'anno solare precedente. Viene infine precisato che, essendo stata la comunicazione fino a quest'anno mensile, qualora tutti i premi relativi al 2014 siano già stati comunicati con detta previgente cadenza, la prima dichiarazione annuale sarà da presentare entro maggio 2016, relativa al 2015
<b>Ammortamento finanziario</b>	Viene abrogata la richiesta di autorizzazione da parte delle imprese concessionarie di servizi pubblici all'Agenzia delle Entrate, per dedurre le quote di ammortamento finanziario secondo il medesimo criterio del piano della concessione, in luogo delle ordinarie quote di ammortamento tecnico
<b>Ritenuta ridotta per agenti che si avvalgono di collaboratori</b>	Viene abrogata la cadenza annuale della comunicazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. In particolare, la dichiarazione potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata e, una volta prodotta, sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. Tre i chiarimenti sul punto, anche in assenza del decreto attuativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- è ammesso l'utilizzo della pec;</li> <li>- viene riconosciuta validità "continuativa" alle dichiarazioni trasmesse entro il 31 dicembre 2013, fino alla perdita dei requisiti;</li> <li>- la sanzione per omessa comunicazione delle variazioni (da 258 a 2.065 euro), si applica anche nel caso in cui la dichiarazione sia incompleta o non veritiera</li> </ul>
<b>Solidarietà appalti</b>	Viene eliminata in materia di appalti la solidarietà passiva dell'appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per i propri dipendenti, già esclusa in tema di Iva dal decreto del "Fare". Viene poi, al contrario, apportata una modifica alla responsabilità solidale del committente imprenditore (o datore di lavoro) con l'appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori e dei contributi previdenziali e assicurativi, inserendo l'obbligo per il committente, di assolvere gli adempimenti del sostituto d'imposta

<b>Società estinte e responsabilità dei liquidatori</b>	Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società, produce effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese, introducendo peraltro una diretta responsabilità dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci, in violazione dell'obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti, relativi all'anno di liquidazione oppure ad anni precedenti, salvo prova contraria. La Circolare in commento precisa che, trattandosi di norma procedurale, peraltro finalizzata a una più completa tutela del credito erariale, la stessa trova applicazione anche per attività di controllo su società già cancellate dal Registro Imprese (o che hanno chiesto la cancellazione) prima della data di entrata in vigore del decreto
<b>Detrazione forfettaria Iva sponsorizzazioni nel regime 398/91</b>	Viene modificato il regime di detrazione forfettario delle sponsorizzazioni, che unifica in un'unica percentuale di detrazione, al 50%, per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, in precedenza fissate invece al 10%, per: - associazioni e società sportive dilettantistiche; - associazioni senza fini di lucro e <i>pro loco</i> ; - associazioni bandistiche e cori amatoriali
<b>Iva omaggi</b>	Viene adeguato il valore detraibile Iva dei beni omaggio all'importo previsto ai fini della deducibilità dal reddito di impresa, pari quindi ora per entrambe le discipline a 50 euro, a far data dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni
<b>Note variazione Iva</b>	Viene estesa la facoltà di emissione di note di variazione Iva senza limiti temporali per crediti non riscossi, anche a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. omologati, ovvero di piani attestati ex art.67, co.3, lett.d) L.F. pubblicati nel Registro Imprese
<b>Beni sequestrati</b>	La modifica del regime fiscale dei beni sequestrati prevede che, ai fini dell'applicazione delle leggi antimafia, per evitare che l'Amministrazione giudiziaria anticipi il versamento di imposte relative a beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitivi, dal 1° gennaio 2014, è disposta la "sospensione del versamento" da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile
<b>Nuova definizione di abitazione di lusso ai fini Iva</b>	Si tratta di abitazioni, anche in corso di costruzione, classificate o classificabili in categorie catastali diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). La circolare precisa che, a decorrere dall'entrata in vigore del "decreto semplificazioni", nell'atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull'abitazione, va dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell'immobile, con possibilità di rettificare l'applicazione delle imposte versate sugli acconti, in caso di errata qualificazione dell'immobile in sede di stipula del preliminare. La Circolare specifica, inoltre, che - nonostante il mancato coordinamento normativo nel numero 127- <i>undecies</i> tabella A parte III allegata al d.P.R. n.633/72 - sono da considerarsi superate la definizione di "abitazione di lusso" e di fabbricati "Tupini", ai fini dell'applicazione dell'Iva, in quanto in ogni caso alle cessioni di abitazioni diverse dalla "prima casa" viene applicata l'aliquota del 10%
<b>Ricorsi tributari in appello</b>	In tema di contenzioso tributario, è stato soppresso l'obbligo di depositare copia dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, per gli appelli notificati a partire, in assenza di una specifica disposizione transitoria, dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni

## Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO 2015 AL 15 FEBBRAIO 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio al 15 febbraio 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

<b>16 gennaio</b>	<p><b>Versamenti Iva mensili</b></p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre, codice tributo 6012.</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p><b>Dichiarazioni d'intento</b></p> <p>Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili e trimestrali, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di dicembre ovvero nell'ultimo trimestre 2014. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4 D.L. n.16 del 2 marzo 2012, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b></p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p>
-----------------------	---

<p style="text-align: center;"><b>26</b></p> <p><b>gennaio</b></p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</b></p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>28</b></p> <p><b>gennaio</b></p>	<p><b>Ravvedimento dell'acconto Iva 2014</b></p> <p>Scade oggi il termine per effettuare il ravvedimento del versamento dell'acconto Iva 2014 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i soggetti trimestrali) non effettuato lo scorso 29 dicembre.</p>
<p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <p><b>febbraio</b></p>	<p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b></p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/01/15.</p> <p><b>Comunicazione <i>black list</i> – mensile e trimestrale</b></p> <p>Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "<i>black-list</i>" scade oggi, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile e trimestrale, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese di dicembre o nell'ultimo trimestre 2014.</p> <p><b>Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino</b></p> <p>Scade oggi il termine, con riferimento al mese di dicembre, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti

**firma**  
dott. Giuseppe Barletta